

Codice A1817A

D.D. 23 giugno 2016, n. 1556

Nulla osta ai soli fini idraulici per la ristrutturazione e ammodernamento dell'area ex Lido di Arona sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp. 24/parte del fg. 24 e a lago. Richiedente: Sig. Urselli Enzo in qualità di amministratore unico della società "The Beach Side s.r.l."

In data 16/06/2016 con prot. n° 24801 (prot. di ricevimento n. 27152/A1817A del 21/06/2016) il Sig. Urselli Enzo in qualità di Amministratore Unico della società "The Beach Side S.r.l.", ha presentato, tramite la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore – Sportello del Comune di Arona (NO), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per la ristrutturazione e ammodernamento dell'area ex Lido di Arona sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp. 24/parte del Fg. 24 e a lago.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Angelo A. Pino in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area e i relativi interventi di che trattasi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati trasmessi l'occupazione delle aree in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle strutture temporanee allestite per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

determina

che nulla osta, ai fini idraulici per le sole aree demaniali e per quanto di competenza, affinché al Sig. Urselli Enzo, possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione dell'area e per la realizzazione di tutte le opere illustrate nei disegni allegati all'istanza inerenti la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'area ex Lido di Arona sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp. 24/parte del Fg. 24 e a lago.

Le opere consistenti nella posa di una zattera galleggiante e nell'occupazione con varie opere a terra dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione che, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione delle aree, dall'utilizzo delle strutture previste nonché per quanto riguarda gli arredi e il materiale eventualmente presente all'interno delle stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento);
- 3) il sistema di ancoraggio della zattera dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- 5) il Sig. Urselli Enzo è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 6) il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione delle strutture allestite, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione, restando a carico dello stesso ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione dell'area, dall'utilizzo delle strutture previste nonché per quanto riguarda gli arredi e il materiale eventualmente presente;
- 7) dovrà essere previsto un opportuno piano di evacuazione delle persone presenti in caso di avversità atmosferiche;
- 8) il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nel corso dell'occupazione delle aree demaniali, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 9) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 10) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dell'occupazione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a, D.Lgs. n° 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole